




637  
28  
2

STATUTI DELL'ORDINE MASSONICO  
AL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DISCUSSI ED APPROVATI  
DALLE ASSEMBLEE COSTITUENTI

del 1876 e 1879.



MILANO  
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI  
1880.



1E10178017

*M. G. - R. 19. 58*  
*12*

STATUTI DELL'ORDINE MASSONICO  
AL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DISCUSSI ED APPROVATI

DALLE ASSEMBLEE COSTITUENTI

del 1876 e 1879.



A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATELLANZA



## STATUTI

DELL'ORDINE MASSONICO

### AL RITO SIMBOLICO ITALIANO

#### Disposizioni generali.

##### Art. 1.

Il Rito Simbolico Italiano professato da una parte della Massoneria Italiana, e dipendente dal Governo massonico residente in Roma a norma delle Costituzioni generali dell'Ordine, non ammette che tre gradi: quelli cioè di Apprendista, di Lavorante e di Maestro.

##### Art. 2.

Per fondare una Loggia di Rit.: Simb.:, oltre l'osservanza di quanto dispongono le Costituzioni dell'Ordine, devesi farne domanda alla Loggia regionale, la quale pel tramite della Gr.: L.: di Rit.: Simb.: provoca la holla di fondazione dal Gr.: Or.: della Mass.: Italiana. Ove non esista Loggia regionale la domanda è trasmessa direttamente alla Gr.: L.: di Rit.: Simb.:

Art. 3.

La Camera di Maestro esercita il potere supremo della Loggia.

Spetta a lei la discussione preventiva delle proposte da discutere nelle Camere di primo e di secondo grado, ed essa sola può promuovere i Fratelli dal grado di Lavorante a quello di Maestro.

Art. 4.

La Camera di Lavorante si occupa delle istruzioni e dei ricevimenti di questo grado.

Alle adunanze di questa Camera intervengono anche i Maestri, i quali hanno diritto di voto.

Art. 5.

La Camera di Apprendista riunisce i Massoni di tutti i gradi. Provvede al ricevimento dei candidati, regola l'andamento finanziario ed amministrativo della Loggia, nomina le cariche, delibera su tutte le questioni e le proposte non riservate alla competenza delle Camere superiori, ed esercita le attribuzioni contemplate dall'Art. 39 delle Costituzioni.

Art. 6.

Ogni Loggia ha per capo un Presidente detto Venerabile, cui è affidata l'alta direzione di tutti i lavori e la presidenza di tutte le riunioni.

Art. 7.

Unitamente al Venerabile funziona il Collegio degli Ufficiali di Loggia, il quale, in ogni caso, si deve comporre di due Sorveglianti, d'un Oratore, d'un Segretario, d'un Tesoriere, d'un Ospitaliere e d'un Cerimoniere.

Art. 8.

È in facoltà delle Loggie aggiungere a questi, altri Ufficiali, sotto denominazioni riconosciute dalle consuetudini della Massoneria.

Art. 9.

È pure in facoltà delle Loggie, ove lo credano opportuno, nominare un Aggiunto al titolare d'ogni ufficio, eccetto a quello del Venerabile.

L'Aggiunto surroga il titolare in caso di assenza.

Art. 10.

Tutti gli Ufficiali sono eletti nel mese di gennaio per un anno e sono rieleggibili. Il Venerabile però non potrà durare in carica più d'un triennio consecutivo. Scorso il triennio dovrà decorrere un anno almeno prima che egli sia rieleggibile. — Le nomine vengono comunicate al Gr.: Or.: col tramite della Gr.: L.: di Rit.: Simb.:

### Lavori delle Loggie.

#### Art. 11.

Una Loggia non può aprire i propri lavori se non sono presenti almeno 7 Membri effettivi, due dei quali Maestri.

#### Art. 12.

L'ordine dei lavori per ogni tenuta, salve le disposizioni del Regolamento interno di ogni Loggia, è il seguente :

Apertura dei lavori ;

Lettura ed approvazione del verbale della tenuta precedente ;

Introduzione dei visitatori ;

Iniziazioni ;

Lavori all'ordine del giorno ;

Raccolta e comunicazione delle proposte ;

Circolazione del tronco di beneficenza ;

Chiusura dei lavori.

#### Art. 13.

È obbligatoria almeno una tenuta ogni quindici giorni.

#### Art. 14.

Non si potrà decidere sopra una proposta di interesse generale nella tenuta stessa in cui la medesima viene fatta, ma dovrà essere posta all'ordine del giorno per una tenuta successiva.

#### Art. 15.

Ogni Massone *regolare*, a sensi dell'Art. 27 delle Costituzioni, potrà venire ammesso in ogni Loggia come *visitatore* alle tenute del suo grado.

I *visitatori* non avranno voto deliberativo se non nelle questioni d'interesse generale.

#### Art. 16.

Le votazioni devono essere segrete in tutte le questioni personali: devono essere palesi in qualsiasi altro caso.

Sulla domanda di cinque Fratelli però, la L. può decidere che il suffragio, in una determinata questione, abbia luogo a scrutinio segreto.

---

### Iniziazioni, Affiliazioni, Promozioni.

#### Art. 17.

Nessuno può essere ricevuto Massone senza le condizioni volute dall'Art. 25 delle Costituzioni dell'Ordine. La proposta dev'esser fatta da un Fratello della L. con tavola da lui sottoscritta, contenente il nome, cognome, paternità, età, patria, stato, domicilio e firma del proposto.

Le proposte fatte dai Fratelli Apprendisti e Lavoranti dovranno essere controfirmate da un Fratello Maestro.

Art. 18.

Il Venerabile dà lettura della proposta, tacendo il nome del proponente; chiede se la Loggia la prende in considerazione, ed in caso affermativo nomina, in segreto, tre Commissari, senza che l'uno sappia degli altri, incaricandoli di assumere accurate informazioni intorno al candidato.

Art. 19.

Ogni Commissario riferisce nel termine di due settimane, con tavola che viene dal Venerabile comunicata alla Loggia, la quale delibera in seguito, a scrutinio segreto, intorno all'accettazione del candidato.

Art. 20.

Se lo scrutinio dà *una o due* palle nere, il Fratello o i Fratelli che l'avranno deposte nell'urna, nella successiva seduta, dichiareranno in iscritto od a voce al Venerabile i motivi della loro opposizione, onde la Loggia deliberi sui medesimi. In mancanza di questa dichiarazione motivata, il voto o i voti contrari verranno annullati.

Art. 21.

Se lo scrutinio dà più di due palle nere, la proposta si intenderà sospesa, salvo a ripresentarla dopo un anno.

Art. 22.

Si procederà alla medesima guisa per le affiliazioni, previe le informazioni assunte dalla Loggia cui il Fratello avrà appartenuto, o dai membri che ne avranno fatto parte.

Art. 23.

Tutti i documenti relativi ad una proposta di iniziazione o di affiliazione respinta dalla Loggia, verranno, seduta stante, abbruciati, previa annotazione fatta sul Libro VERDE tenuto sotto l'immediata ed esclusiva custodia del Venerabile, il quale vi registrerà pure le radiazioni e reiezioni comunicate dalle altre LL.

Art. 24.

Le promozioni dal primo al secondo e dal secondo al terzo grado, debbono essere giustificate: 1.° da una condotta irreprensibile sia nel mondo massonico che nel profano; 2.° da una completa istruzione del grado che si possiede; 3.° dalla età massonica prescritta dalle Costituzioni.

Art. 25.

Un Apprendista non potrà essere promosso al grado di Lavorante prima che siano decorsi nove mesi dalla sua iniziazione.

Art. 26.

Un Lavorante non può essere promosso Maestro prima che siano decorsi nove mesi dalla sua promozione a Lavorante.

Art. 27.

Questi termini potranno essere abbreviati dalle Camere rispettive nel solo caso in cui si tratti di merito e di attitudine singolare alla pratica ed alla diffusione del principio massonico.

**Fondi delle Loggie.**

**Art. 28.**

Per sopperire alle spese della propria amministrazione, le Loggie riscuotono da tutti i fratelli una tassa fissa mensile che dovrà essere stabilita dalle singole Loggie.

**Art. 29.**

Ogni Loggia impone pure una tassa per le iniziazioni, le affiliazioni e le promozioni.

**Art. 30.**

Nessun candidato potrà essere ammesso, nè verun Fratello promosso, senza aver adempiuto al debito suo verso la cassa della Loggia. Il Tesoriere è personalmente responsabile della inosservanza di questo Articolo.

**Art. 31.**

È obbligo assoluto di ogni fratello il soddisfare anticipatamente le tasse mensili. La morosità è punita a norma delli Art. 100 e 104 delle Costituzioni.

---

**Elezioni ed Uffici.**

**Art. 32.**

Tutti e soli i Maestri sono eleggibili ad ogni ufficio a norma dell'Art. 41 delle Costituzioni.

**Art. 33.**

Il nuovo Venerabile è proclamato ed insediato dal suo predecessore o da chi ne fa le veci.

Tutti gli altri Ufficiali vengono insediati dal Venerabile.

**Art. 34.**

Il Venerabile convoca la Loggia e presiede a tutte le tenute e a tutte le commissioni; apre, dirige e chiude i lavori; conferisce i tre gradi, sottoscrive gli atti ufficiali e regola la corrispondenza; ordina le spese deliberate dalla Loggia; dispone del tronco di beneficenza a norma del Regolamento interno di Loggia; rappresenta la Loggia in tutti gli atti esterni ed in questo caso assume il nome di Presidente.

**Art. 35.**

I Sorveglianti sostituiscono in ordine di grado, il Venerabile; dirigono le loro colonne, e vi mantengono l'ordine.

**Art. 36.**

L'Oratore veglia all'esecuzione degli Statuti e dei Regolamenti ed all'osservanza dei Rituali; si oppone ad ogni deliberazione illegale, e propone le sue conclusioni, in fine d'ogni discussione. Niuno, dopo le sue conclusioni, potrà ottenere la parola sul medesimo argomento.

Art. 37.

Il Segretario redige i verbali della tenuta, tiene la corrispondenza sotto la direzione del Venerabile, e convoca dietro suo ordine le adunanze.

Art. 38.

Il Tesoriere riscuote le tasse, fa i pagamenti approvati dalla Loggia ed ordinati dal Venerabile, tiene i conti della Loggia, ed ogni semestre presenta un rendiconto della sua gestione.

Art. 39.

L'Ospitaliere visita i Fratelli ammalati, procura loro tutti i conforti che può, rende conto del loro stato alla Loggia, ed amministra il tronco di beneficenza a seconda delle disposizioni del Regolamento interno di Loggia.

Art. 40.

Il Cerimoniere verifica i titoli dei visitatori, introduce i candidati, raccoglie i voti e le proposte.

Art. 41.

Dove sia necessario la Loggia nomina anche un Bibliotecario cui sarà affidata la cura dell'archivio, dei giornali e dei libri ch'essa possiede.

Art. 42.

L'Inserviente dev'essere Fratello; è pagato coi fondi della Loggia per eseguire gli ordini del Venerabile e degli Ufficiali.

**Distintivi Massonici.**

Art. 43.

I distintivi Massonici sono:

Per l'Apprendista il grembiale di pelle bianca liscio;  
Per il Compagno il grembiale orlato di verde con squadra nel mezzo.

Per il Maestro, la fascia verde listata di rosso, in fondo la coccarda nazionale con squadra e compasso.

**Rinuncia e demolizione volontaria.**

Art. 44.

Un Fratello che voglia cessare dall'appartenere ad una Loggia, annuncierà la sua risoluzione al Venerabile con tavola motivata da lui sottoscritta.

Art. 45.

La Loggia delibera sulle proposte dimissioni.

Ove lo creda del caso, può far pratiche per dissuadere il Fratello dimissionario dal suo proposito.

Se questi persiste, le dimissioni verranno accettate, ferme le prescrizioni dell'art. 35 delle Costituzioni.

Art. 46.

Non si accorderanno dimissioni ai Fratelli che non fossero in regola colla cassa della Loggia a termine del Regolamento interno.

Art. 47.

La Loggia, sciolta o demolita a mente delli art. 91 e seguenti delle Costituzioni, rimetterà, per mezzo della Loggia regionale ove esiste, e dove non esiste per mezzo della Gr.: L.: di Rit.: Simb.: al Gr.: Or.: la sua patente, i rituali, le insegne, il sigillo e gli atti del suo archivio.

Art. 48.

La Loggia demolita non può ricostituirsi se non uniformandosi alle prescrizioni degli Statuti per la fondazione di una Loggia.

---

**Loggie regionali.**

Art. 49.

Le Loggie simboliche, regolarmente costituite in una medesima regione, possono fondare una Loggia regionale nel capoluogo della regione.

Art. 50.

Tutte le Loggie di Rito Simbolico di quella Regione che vi abbiano aderito, fanno capo alla Loggia regionale, le altre fanno capo alla Gr.: L.: di Rit.: Simb.:

Art. 51.

La Loggia regionale risulta costituita dai rappresentati di tutte le Loggie. — Ogni Officina elegge nel

proprio seno quattro Fratelli che andranno a formar parte della Loggia regionale, la quale, una volta costituita, provvede alla elezione dei propri dignitari.

I Venerabili delle Loggie sono membri di diritto della Loggia regionale.

Art. 52.

Le Loggie regionali si riuniscono in Assemblea almeno due volte all'anno, trattano gli argomenti d'interesse locale e regionale, provvedono all'indirizzo comune delle Loggie riunite senza invadere le attribuzioni dell'Assemblea generale massouica, e stabiliscono una tassa da pagarsi dalle singole Officine per l'impianto e l'amministrazione della Loggia regionale.

Art. 53.

Le Loggie regionali si rinnovano per un terzo ogni anno. I membri che le compongono sono rieleggibili. — Le elezioni dei dignitari della Loggia regionale vengono fatte a seconda delle norme stabilite dell'Art. 10.

---

**Gr.: Loggia.**

Art. 54.

La rappresentanza e la tutela del Rito Simb.: Italiano è affidata alla Gr.: Loggia di Rit.: Simb.: residente in Roma.

Art. 55.

La Gr.: Loggia è composta di nove membri i quali debbono essere rivestiti del grado di Maestro da almeno tre anni.

Art. 56.

I membri della Gr.: Loggia di Rit.: Simb.: durano in carica da un'Assemblea ordinaria all'altra.

Cessando uno dei membri, nell'intervallo di far parte della Gr.: Loggia di Rit.: Simb.: la Gr.: Loggia chiamerà a sostituirlo il Fr.: che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto.

Se il Fr.: che cessa di appartenere alla Gr.: Loggia copriva una carica, la Gr.: Loggia procederà alla surrogazione, dopo essersi completata, secondo le norme consuete.

Art. 57.

La Gr.: Loggia elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente (ossia 1.° Sorvegliante) un 2.° Sorvegliante, un Oratore, un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 58.

Spetta alla Gr.: Loggia:

1.° Regolare la fondazione delle Loggie regionali a norma degli Statuti;

2.° Vigilare all'osservanza degli Statuti in tutte le Loggie del Rito;

3.° Esercitare il potere giudiziario in grado di appello pei Fratelli, in grado di prima istanza per tutte le Loggie a norma degli Statuti.

Art. 59.

Ogni Loggia di Rit.: Simb.: Italiano, ad eccezione delle Loggie regionali, paga ogni semestre anticipatamente alla Gr.: Loggia una tassa di L. 5 (cinque) per sostenere le spese di rappresentanza.

Art. 60.

L'Assemblea ordinaria delle Loggie di Rit.: Simb.: Italiano, è convocata dalla Gr.: Loggia contemporaneamente all'Assemblea Generale dell'Ordine.

Art. 61.

In casi e per motivi eccezionali, per iniziativa delle Gr.: Loggia o per voto unanime delle Loggie regionali, dietro richiesta della maggioranza delle Loggie di Rit.: Simb.: potranno essere convocate Assemblee straordinarie.

Art. 62.

Le Assemblee straordinarie non possono rivestire il carattere di Assemblee costituenti.

Art. 63.

In ogni Assemblea ordinaria i rappresentanti di tutte le Loggie di Rit.: Simb.: e delle Loggie regionali nominano a maggioranza assoluta di voti, nove Fratelli, cinque de' quali almeno residenti in Roma, che costituiscono la Gr.: L.: del Rito.

**Colpe e pene.**

Art. 64.

Le mancanze contro la disciplina ed i reati contro l'onore vengono segnalati con apposita tavola diretta all'Oratore.

Art. 65.

L'Oratore, il Venerabile ed il Collegio degli Ufficiali, decidono, in comitato segreto, se vi abbia luogo a procedimento.

Art. 66.

Nel caso che debba procedersi, l'Oratore compilerà l'atto d'accusa, ed il Venerabile lo notificherà all'accusato, il quale avrà diritto di scegliersi un difensore in seno alla Loggia.

Art. 67.

La Camera di terzo grado funziona da tribunale

di prima istanza. Udite le accuse, le testimonianze e le difese, delibera a maggioranza se l'accusato sia colpevole.

Art. 68.

Il Venerabile ed i due Sorveglianti stendono la sentenza ed applicano la pena sancita dalle costituzioni dell'Ordine.

Art. 69.

L'accusato che non si presenta al giudizio e non giustifica la sua assenza, verrà giudicato in contumacia, deputandogli d'ufficio un difensore.

Art. 70.

Il condannato ha diritto di appellarsi entro 15 giorni dalla notificazione di una sentenza di Loggia alla Gr.: L.: di Rit.: Simb.: la quale funziona da Tribunale di seconda istanza.

Art. 71.

Contro la sentenza d'appello, entro il termine di 15 giorni, è ammesso il ricorso al Gr.: Or.: il quale giudica in ultima istanza. La sua sentenza è inappellabile.

Art. 72.

Nel caso in cui si dovesse procedere contro uno

o più Membri del Collegio degli Ufficiali, la Loggia provvede alla nomina di altri Fratelli che li sostituiscono provvisoriamente nel disimpegno della loro carica e nel resto segue le norme sopra stabilite.

Art. 73.

Nel caso poi che si trattasse di procedere contro il Venerabile, l'Oratore sposterà regolare querela alla Loggia regionale ove esiste, ed in caso diverso alla Gr.: L.: di Rit.: Simb.: onde deleghi un'altra Loggia appartenente allo stesso Rito per la relativa procedura.

---

**Giudizi di Loggia.**

Art. 74.

L'Oratore della Loggia è tenuto a denunciare alla Loggia regionale, ove esiste, ovvero alla Gr.: L.: le violazioni degli Statuti o delle Costituzioni di cui si rendesse colpevole l'Officina cui appartiene.

Art. 75.

Tanto la Gr.: L.: come le Loggie regionali possono istituire di loro autorità il processo contro una Loggia colpevole d'infrazione alle Costituzioni e agli Statuti, salvo i casi in cui questo diritto è riservato al Gr.: Or.:

Art. 76.

Delle colpe di una Loggia, giudica sempre in prima istanza la Gr.: L.:, in seconda istanza il Gr.: Or.: ed in terzo grado l'Assemblea seguendo le modalità stabilite pel giudizio dei semplici Massoni.

Art. 77.

Il termine d'appello in ogni stadio, è di giorni trenta dalla data della sentenza. Il condannato in contumacia potrà domandare sempre la revisione del processo.

Art. 78.

La Loggia accusata ha sempre il diritto di nominarsi uno o più difensori in qualunque stadio del giudizio.

---

**Sentenze.**

Art. 79.

La sentenza definitiva che condanna un Libero Muratore alla espulsione dall'Ordine, sarà notificata a cura della Loggia dalla quale fu pronunciata, al Gr.: Or.:

Art. 80.

Le sentenze che portano pene minori saranno rese note soltanto in Loggia di primo grado, esclusa la presenza dei visitatori.



**Disposizioni transitorie.**

**Art. 81.**

Ogni Loggia ha facoltà di farsi un Regolamento interno, il quale dovrà uniformarsi alle Costituzioni generali ed agli Statuti del Rito, e riportare il visto della Gr.: L.: oltre l'approvazione del Gr.: Or.: a norma delle Costituzioni.

Visto: si approva.

**Il Gr.: Maestro**  
**GIUSEPPE MAZZONI.**

*Il Gr.: Segretario*  
**LUIGI CASTELLAZZO.**

Per incarico della Gr.: L.: di Rit.: Simb.: Ital.:

**Il Presidente**  
**PIRRO APORTI.**

*Il Segretario*  
**FRANCESCO BENNICELLI.**

